

Parco Nazionale Arcipelago Toscano



DISPOSIZIONI TECNICHE PER L'ABBRUCIAMENTO DI RESIDUI DA LAVORAZIONI AGRICOLE NEL PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO

(approvate con Provv. Direttore PNAT n. 169 del 20.02.2025)

1. Premesse

L'Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano, nelle more dell'approvazione del Regolamento del Parco, intende disciplinare le attività di abbruciamento dei residui vegetali risultanti esclusivamente da lavorazioni agricole condotte da imprenditori agricoli professionali (così come individuati dalla normativa vigente) e limitatamente alle attività di coltivazione del fondo.

Le presenti disposizioni tecniche tengono conto di quanto previsto dalle normative di settore e in particolare:

- Legge 06.12.1991 n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e ss. mm. e ii., con particolare riferimento all'art. 11, comma 3 lettera g) e comma 4
- Legge Regionale 21.03.2000 n. 39 (Legge Forestale della Toscana) e ss.mm. e ii., con particolare riferimento all'articolo 76, comma 1, lettera b)
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Toscana 08.08.2003 48/R/2003 (Regolamento Forestale della Toscana)
- Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) e ss.mm. e ii.

2. Attività consentite

Ai sensi dell'art. 11 comma 4 della Legge 394/1991 e ss.mm. e ii. è consentito l'uso di fuoco all'aperto per le attività di abbruciamento dei residui vegetali risultanti esclusivamente da lavorazioni agricole condotte da imprenditori agricoli professionali (così come individuati dalla normativa vigente) e limitatamente alle attività di coltivazione del fondo, in coerenza e nel rispetto delle modalità tecniche e delle prescrizioni operative di cui al successivo punto 3.

Tali attività di abbruciamento sono consentite solamente nelle zone C e D del Parco Nazionale, così come individuate dal vigente Piano del Parco.

3. Modalità tecniche e prescrizioni operative

- Gli abbruciamenti in loco dei residui provenienti da lavorazioni agricole sono vietati nei periodi di dichiarata grave pericolosità per lo sviluppo di incendi boschivi, così come stabilito dal D.P.G.R. 8 agosto 2003 n. 48/R 'Regolamento forestale della Toscana' e ss. mm. e ii. (compresi eventuali ulteriori periodi di divieto per alta pericolosità imposti da Regione Toscana attraverso anticipi o proroghe rispetto ai consueti periodi tipici della stagione estiva), dai vigenti Piani AIB e dalla restante normativa di settore regionale e nazionale;
- le operazioni di abbruciamento dovranno riguardare solo ed esclusivamente i residui lignocellulosici provenienti da interventi colturali, interventi fitosanitari, di potatura, ripulitura o da altri interventi agricoli;
- il rilascio, la triturazione, l'abbruciamento devono essere effettuati entro 250 metri dal luogo di produzione dei residui lignocellulosici;
- l'abbruciamento deve essere effettuato in spazi vuoti preventivamente ripuliti ed isolati da vegetazione e residui infiammabili, a una distanza non inferiore ai 50 metri dal bosco e lontano da cumuli di vegetazione secca e da vegetazione altamente combustibile;
- il materiale deve essere concentrato in piccoli cumuli, evitando gli abbruciamenti diffusi;
- l'abbruciamento deve essere effettuato in quantità giornaliera non superiori ai tre metri steri per ettaro e comunque deve avere dimensioni tali da determinare fiamme di modesta altezza e sempre immediatamente estinguibili con gli attrezzi disponibili;
- l'abbruciamento deve essere effettuato in assenza di vento ovvero quando la colonna di fumo sale verticale;

- h) le operazioni devono essere attuate sotto diretto controllo di almeno un operatore, sorvegliando costantemente il fuoco fino al suo completo spegnimento e, prima di abbandonare il luogo, verificando l'avvenuto spegnimento di tizzoni o braci;
- i) l'operatore responsabile dell'abbruciamento deve essere dotato di mezzi idonei al controllo e allo spegnimento delle fiamme e laddove sia necessario deve garantire un'adeguata riserva d'acqua in caso di necessità per le operazioni di spegnimento dell'abbruciamento medesimo;
- l) il materiale triturato e le ceneri devono essere reimpiegate nel ciclo colturale come sostanze concimanti o ammendanti tramite distribuzione sul terreno; la formazione di cumuli è consentita per il tempo strettamente necessario al reimpiego;
- m) non è consentito l'uso del fuoco ai fini di diserbo o decespugliamento.

4. Comunicazione preventiva delle attività di abbruciamento

La comunicazione obbligatoria relativa alle attività da realizzare (cfr. All. A – fac-simile) deve avvenire preventivamente, a mezzo PEC, almeno cinque giorni lavorativi antecedenti la data di accensione dei fuochi. Decorso tale termine, senza che sia intervenuta alcuna richiesta di integrazione o altra comunicazione da parte dell'Ente Parco, l'intervento si intende autorizzato.

La comunicazione da inviare all'Ente Parco, per competenza, e al Reparto Carabinieri del PNAT, per conoscenza, deve essere costituita dalla seguente documentazione:

- dichiarazione di appartenenza alla categoria degli imprenditori agricoli professionali, così come individuati dalla normativa vigente;
- qualifica dell'intervento eseguito da cui derivano i residui vegetali;
- esatta ubicazione del sito previsto per l'abbruciamento individuata su cartografia 1:10.000 del Piano del Parco e tramite coordinate GPS;
- data di esecuzione dell'intervento e fascia oraria;
- indicazione del responsabile delle operazioni (allegare un documento valido di riconoscimento ed un recapito per la rintracciabilità);
- dichiarazione di assunzione delle responsabilità civili e penali, nonché di conoscenza delle norme di settore.

5. Sanzioni

L'uso di fuochi all'aperto al di fuori delle condizioni stabilite dalle presenti disposizioni è vietato. Ogni violazione verrà punita ai sensi dell'art. 30 comma 1 della Legge 394/1991 (arresto fino a sei mesi o ammenda da euro 103,29 ad euro 12911,42; pene raddoppiate in caso di recidiva) e con la sanzione amministrativa da euro 516 ad euro 1032 stabilita ai sensi dell'art. 30 comma 2 della legge 394/1991.

La violazione delle disposizioni del punto 4 "Comunicazione preventiva delle attività di abbruciamento" è equiparata all'uso di fuochi all'aperto vietato e sarà punita ai sensi dell'art. 30 comma 1 della Legge 394/1991 (arresto fino a sei mesi o ammenda da euro 103,29 ad euro 12911,42; pene raddoppiate in caso di recidiva) e con la sanzione amministrativa da euro 516 ad euro 1032 stabilita ai sensi dell'art. 30 comma 2 della legge 394/1991.